

Addì 20 luglio 2011 in Roma

tra

CONFINDUSTRIA

e

CGIL, CISL e UIL

premesso che

- l'art. 25 della legge n. 183 del 2010 ha esteso all'impiego privato la disciplina legale per il rilascio e la trasmissione dei certificati di malattia previsto per il pubblico impiego dall'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare congiunta del 18 marzo 2011 n. 4, nonché l'INPS con le circolari n. 60/2010, n. 119/2010, n. 164/2010 e n. 21/2011, hanno fornito prime indicazioni operative per dare attuazione al nuovo sistema di rilascio e trasmissione dei certificati di malattia per l'impiego privato;
- risulta ora necessario predisporre un coordinamento della disciplina contenuta nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro con le nuove modalità di rilascio e trasmissione dei certificati di malattia, tenuto conto che il periodo transitorio in cui è riconosciuta la possibilità per il datore di lavoro di chiedere ancora al lavoratore l'invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell'attestazione di malattia scadrà il 13 settembre;
- le parti titolari dei contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno aggiornare la disciplina delle comunicazioni in modo coerente alla riforma normativa intervenuta, valorizzando il contenuto innovativo sotto il profilo tecnologico che ne costituisce la parte qualificante;

convengono che

1. le premesse formano parte integrante della presente intesa;
2. restano in vigore e sono pienamente efficaci le disposizioni contenute nei contratti collettivi che disciplinano il trattamento economico e normativo applicabile in caso di malattia del lavoratore, ivi compresi gli obblighi di tempestiva comunicazione dell'assenza e di ogni variazione dell'indirizzo dove potrà essere effettuata la visita di controllo;
3. fermi restando gli obblighi di cui al punto 2, ed in attesa degli accordi che in materia dovranno essere conclusi dalle parti titolari dei contratti collettivi nazionali di lavoro in coerenza con le premesse della presente intesa, il lavoratore, nei tempi previsti per l'invio del certificato cartaceo dal contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il suo rapporto, comunica all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica;

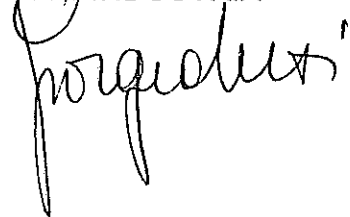
4. tale comunicazione va effettuata dal lavoratore con modalità coerenti con le innovazioni tecnologiche che caratterizzano la riforma dell'invio telematico delle certificazioni mediche (come, a mero titolo esemplificativo, e-mail o SMS);

5. in attesa degli accordi che in materia saranno conclusi dalle parti titolari dei contratti collettivi nazionali, per garantire la piena funzionalità della nuova disciplina, evitando maggiori oneri per l'azienda e per il lavoratore, potranno essere definite, con accordo aziendale, specifiche modalità attuative;

6. in ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo (quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di trasmissione o insorgenza dello stato patologico all'estero), il lavoratore, previo avviso al datore, adempie agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione dell'assenza inviando in azienda, nei tempi e con le modalità previsti dal contratto collettivo che disciplina il suo rapporto di lavoro, il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4.

Le parti in epigrafe nell'auspicare la piena predisposizione di tutte le misure necessarie per l'entrata a regime del sistema telematico necessarie nei tempi previsti, sono impegnate, ciascuna nei confronti dei propri rappresentati, ad assicurare l'informazione sui contenuti del presente accordo, verificandone anche la corretta applicazione.

CONFINDUSTRIA



CGIL



CISL



UIL

